

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 725 in data 23-02-2012

OGGETTO : MODIFICA SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29-NONIES DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D. LGS. N. 152/2006 DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FAVORE DELLA VALECO S.P.A., DI BRISSOGNE, PER L'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI PONTEY, LOC. VALLOILLE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO TECNICO.

Il Capo del servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

- visto il Titolo III-bis (Autorizzazione integrata ambientale) della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";
- considerato che le disposizioni sopra richiamate, nell'ottica di prevenire e ridurre in modo integrato l'inquinamento derivante da attività produttive particolari, specificate nell'allegato I alla Parte II del decreto medesimo, stabilisce che tali attività siano assoggettate ad un regime autorizzativo integrato, riferito alle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti, allo scarico delle acque reflue e alla gestione dei rifiuti, attraverso il rilascio di un'unica autorizzazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 29-quater del decreto sopra richiamato e in attuazione, fra l'altro, dei principi di cui all'articolo 29-bis della norma medesima;
- considerato che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2005, n. 59, normativa previgente di disciplina delle autorizzazioni integrate ambientali, la Regione, ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione e del rilascio delle autorizzazioni medesime, ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006 (Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell'autorità regionale competente al rilascio dell'autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle

domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme), ad individuare Autorità competente nel Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell'Assessorato regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, successivamente sostituito con deliberazione della Giunta regionale n. 734 in data 19 marzo 2010 concernente la nuova individuazione dell'autorità regionale competente, nel Capo del servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2141, del 26 maggio 2009, riportante “Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, del D. Lgs. N. 59/2005 - Approvazione delle linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali riferite ad impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, nonché per il rilascio di autorizzazione delle modifiche non sostanziali.”;
- richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente “Norme in materia ambientale”, ed in particolare le parti III, IV e V, riportanti rispettivamente la disciplina per lo scarico di acque reflue, per la gestione dei rifiuti e per le emissioni in atmosfera di agenti inquinanti;
- richiamate, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia”, e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamato il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, relativo al rilascio a favore della soc. VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L’Ile Blonde, 1 dell’Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, Loc. Valloille;
- richiamate le modifiche ed integrazioni dell’autorizzazione rilasciata con il citato PD n. 5079/2008, di cui al Provvedimenti dirigenziali n. 2646, del 14 giugno 2010, n. 4327, del 21 settembre 2010, n. 1842, del 29 aprile 2011;
- richiamata l’istanza, presentata dalla soc. VALECO S.p.A. di Brissogne, con nota in data 13 settembre 2011, prot. N. 1700/11, acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale in data 14 settembre 2011, prot. N. 9199/TA, per l’attività di “discarica che riceve più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”, così come definito al punto 5.4 dell’elenco di cui all’allegato VIII, alla parte II, Titolo III bis del d. lgs. 152/2006, per adeguamento tecnico della discarica di rifiuti non pericolosi sito in Pontey, località Valloille (approvazione progetto preliminare generale e progetto definitivo I° lotto, nonché nuova autorizzazione all’esercizio e alla gestione) ai fini dell’autorizzazione di una “*sottocategoria di discarica per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, il cui eluato risulti conforme ai limiti della tabella 6, di cui all’articolo 8 del DM 27 settembre 2010*”, limitatamente alle tipologie di rifiuto già ammessi con le autorizzazioni sopra richiamate;
- preso atto che la richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla soc. VALECO S.p.A. con il PD n. 5079/2008 è conseguente all’entrata in vigore del DM 27 settembre 2010, riportante le nuove modalità di ammissibilità in discarica dei rifiuti, normativa che di fatto chiude la fase di transizione fra le modalità previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, quelle riportate nel DM 5 agosto 2005 e quelle espressamente previste dalla «Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e

procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE» (in G.U.C.E. L del 16 gennaio 2003, n. 11).

In particolare tale Decisione individua espressamente le sottocategorie di discariche, definendole come impianti in cui, fermo restando l'adozione delle misure tecniche e costruttive della discarica di categoria superiore, possono essere smaltiti rifiuti che, seppur classificati come non pericolosi, necessitano di deroghe in quanto non sempre ammissibili in discariche della categoria corrispondente. La Decisione, quindi, e di conseguenza il nuovo decreto (art. 7), legano espressamente la concessione della deroga al rispetto dei limiti di accettabilità per l'ammissione in discarica all'adeguamento tecnico dell'impianto ricevente. I principi generali riportati già nel precedente DM 5 agosto 2005 e ribaditi nella nuova normativa prevedono che «è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore». Tale norma, dunque, riconosce che, in linea di principio, ad una discarica per pericolosi è permesso tutto ciò che è consentito ad una di rifiuti non pericolosi. Questa norma trova sostanziale riscontro nel paragrafo 2 (ultima parte) dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, che ribadisce «il più elevato livello di protezione ambientale» delle discariche per rifiuti pericolosi. La nuova normativa, inoltre, fermo restando il rispetto del principio del «più elevato livello di protezione ambientale», attribuisce all'Autorità ambientale (nel caso in specie il servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti della Regione) la definizione dei criteri specifici di accettabilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discariche, nonché l'entità delle deroghe da concedere, che possono essere per gli aspetti amministrativi, di conseguenza, quelli previsti per la discarica per rifiuti non pericolosi, pur in presenza di un impianto tecnicamente realizzato con i criteri della discarica di livello superiore;

- richiamata la nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti in data 16 settembre 2011, prot. N. 9245/TA, concernente l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*);
- preso atto che la società VALECO S.p.A., titolare dell'attività oggetto dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento, ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'articolo 29-quater, comma 3, del Titolo III-bis, della Parte II, del d. lgs. N. 152/2006, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 1° ottobre 2011;
- preso atto che copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica è stata depositata presso il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico;
- considerato che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'articolo 29-quater, comma 4, del Titolo III-bis, della Parte II, del d. lgs. N. 152/2006;
- considerato, inoltre, che la richiesta di modifica sostanziale dell'AIA presenta ha comportato l'acquisizione della Valutazione ambientale ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 e che, a tale fine, il procedimento amministrativo è stato sospeso per il tempo necessario a consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo previsto dalla citata legge regionale n. 12/2009;
- considerato che a tale scopo si è tenuta in data 28 settembre 2011, regolarmente convocata con nota in data 20 settembre 2011, prot. N. 9323/TA, la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del Titolo III-bis, della Parte II, del d. lgs. N. 152/2006, nell'ambito della quale, nel prendere atto dell'avvenuta presentazione dell'istanza sopra richiamata, si è proceduto alla sospensione del procedimento amministrativo fino alla data di acquisizione del parere di valutazione ambientale;
- preso atto che al termine della fase istruttoria per l'acquisizione del parere di valutazione di impatto ambientale avviato dal Servizio valutazione ambientale è stata convocata la Conferenza

dei servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, del Titolo III-bis, della Parte II, del d. lgs. N. 152/2006, con nota in data 1° dicembre 2011, prot. N. 12004/TA;

- richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi di cui sopra riunitasi in data 14 dicembre 2011, nell'ambito della quale la conferenza:
 - ha preso atto del parere favorevole di compatibilità ambientale formulato in pari data ai sensi della legge regionale n. 12/2009;
 - ha espresso parere favorevole al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, ai fini dell'adeguamento tecnico della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, per le fasi di approvazione del progetto preliminare generale e progetto definitivo dell'adeguamento tecnico del I° lotto, nonché il rilascio della nuova autorizzazione all'esercizio e alla gestione del I lotto, ai fini dell'autorizzazione di una "*sottocategoria di discarica per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, il cui eluato risulti conforme ai limiti della tabella 6, di cui all'articolo 8 del DM 27 settembre 2010*", limitatamente alle tipologie di rifiuto già ammessi con le autorizzazioni rilasciate con Provvedimenti dirigenziali n. 5079, del 5 dicembre 2008, n. 2646, del 14 giugno 2010, n. 4327, del 21 settembre 2010, n. 1842, del 29 aprile 2011;
 - ha formulato le seguenti proposte di prescrizioni in considerazione delle indicazioni riportate nel parere espresso dall'ARPA con nota in data 14 dicembre 2011, prot. 14981, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 14 dicembre 2011, prot. 12466/TA:
 - *punto 2.3 – dimostrazione dell'equivalenza del sistema di protezione ambientale proposto alle disposizioni di cui al punto 2.4.2. dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*: verrà prescritto alla VALECO S.p.A. che in fase di progettazione esecutiva delle opere di adeguamento tecnico della discarica venga riportato il calcolo dell'equivalenza assumendo a riferimento la metodologia utilizzata per la progettazione del bacino di contenimento previsto per ricevere i residui roccia contenente amianto che sarà realizzato nel sito di Emarèse ai fini della bonifica approvata di recente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - *punto 3 – acque superficiali*: propone che venga previsto il monitoraggio delle acque superficiale con la cadenza semestrale. Propone, inoltre, che in via generale il PSC, che verrà applicato successivamente alla realizzazione delle opere di adeguamento tecnico, venga rivalutato alla fine del primo anno di applicazione per verificarne la validità operativa;
 - *punto 4 – acque sotterranee*: fermo restando i limiti concordati per il Selenio (50 µ/l) ed il Molibdeno (25 µ/l) vengano mantenuti i valori di deroga già autorizzati con il PD 5079 del 5 dicembre 2008, fatta salva la necessità di rivedere tali valori alla fine del primo anno di monitoraggio successivamente all'avvenuto adeguamento tecnico;
 - *punto 4.2 – PSC*, si concorda con ARPA con il mantenimento delle frequenze di controllo come previste dall'attuale PSC;
 - *punto 4.3 – barriera idrodinamica*: si rinvia alle conclusioni del tavolo tecnico del 30 novembre 2011, le cui risultanze sono riportate nella nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti in data 12 dicembre 2011, prot. N. 12348/TA, con la precisazione che quanto concordato costituirà prescrizione per VALECO;
 - *punto 4.4 – definizione piezometri di monte e di valle*: si rinvia alle conclusioni del tavolo tecnico del 30 novembre 2011 con la precisazione che quanto concordato costituirà prescrizione per VALECO;
 - *punto 4.5. – sonde parametriche*: si rinvia alle conclusioni del tavolo tecnico del 30 novembre 2011 con la precisazione che quanto concordato costituirà prescrizione per VALECO;

- ha preso atto della precisazione formulata dal dirigente del Servizio gestione demanio e risorse idriche dell'Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, in merito al fatto che le problematiche rilevate durante gli eventi alluvionali del 2000 sulle aree di discarica sono conseguenti ad aspetti di natura idraulica per i quali è necessario un approfondimento tecnico che esula dalle valutazioni che VALECO S.p.A. ha eseguito ai fini della predisposizione del progetto di adeguamento tecnico della discarica, così come riportato anche nel parere preliminare alla progettazione dell'opera formulato dal Coordinatore del Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche con nota in data 24 agosto 2011, prot. N. 84247/DDS;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3183, del 30 dicembre 2011, concernente "Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale del progetto di adeguamento tecnico della discarica regionale sita in Località Valloille nel Comune di Pontey, proposto da VALECO S.p.A. con sede nel Comune di Brissogne;
- ritenuto, pertanto, di dover approvare, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla soc. VALECO S.p.A. con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni, riferita alla discarica per rifiuti non pericolosi di Pontey, concernente quanto segue:
 - approvazione del progetto preliminare generale di adeguamento tecnico della discarica;
 - approvazione del progetto definitivo di adeguamento tecnico del I lotto della discarica;
 - autorizzazione alla realizzazione delle opere di adeguamento tecnico del I lotto della discarica;
 - riclassificazione della discarica come "sottocategoria di discarica per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, il cui eluato risulti conforme ai limiti della tabella 6, di cui all'articolo 8 del DM 27 settembre 2010", limitatamente alle tipologie di rifiuto già ammessi con le autorizzazioni sopra richiamate;
 - rilascio autorizzazione all'esercizio e alla gestione del I lotto di discarica;
- Richiamata la legge regionale legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi come modificata con deliberazioni della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009 e n. 1560 in data 5 giugno 2009;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 734 in data 19 marzo 2010 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 del 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative,

D E C I D E

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 29-nonies del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale per l'attività IPPC, così come individuate con il **codice e ordine attività IPPC: 5.4** – discariche che ricevono più di 10 (dieci) tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti, già svolta nella discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, località Valloille (operazioni di smaltimento D1e D5 ex, allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni), identificato mediante le seguenti coordinate geografiche: latitudine 45° 44' 43" nord e longitudine 7° 34' 27" est, di titolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ma affidato in gestione alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde con deliberazione della Giunta regionale n. 1372 del 9 maggio 2008, già rilasciata con il Provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, e successive integrazioni e modificazioni, concernente i progetti e le autorizzazioni sotto riportati, dando atto che la documentazione tecnica (progetti) è depositata presso il servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti dell'Assessorato territorio e ambiente:

- approvazione del progetto preliminare generale di adeguamento tecnico della discarica;
- approvazione del progetto definitivo di adeguamento tecnico del I lotto della discarica;
- autorizzazione alla realizzazione delle opere di adeguamento tecnico del I lotto della discarica;
- riclassificazione della discarica come “sottocategoria di discarica per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, il cui eluato risulti conforme ai limiti della tabella 6, di cui all'articolo 8 del DM 27 settembre 2010”, limitatamente alle tipologie di rifiuto già ammessi con le autorizzazioni sopra richiamate;
- rilascio autorizzazione all'esercizio e alla gestione del I lotto di discarica;

2. di stabilire che la Soc. VALECO S.p.A. deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. le opere di adeguamento del I lotto di discarica devono essere realizzate in piena conformità al progetto approvato con il presente provvedimento, depositato agli atti della struttura regionale competente;
 - b. l'impresa deve comunicare all'Autorità ambientale almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, trasmettendo nel contempo il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, la data di avvio della realizzazione delle opere di adeguamento tecnico del I lotto di discarica;
 - c. l'impresa deve altresì comunicare all'Autorità ambientale entro i successivi 10 giorni la data di termine dei lavori, indicando la data di inizio dei collaudi tecnico ed amministrativo, nonché il nominativo del collaudatore; tutta la documentazione inerente i collaudi deve essere trasmessa, al termine delle relative operazioni, in copia all'Autorità ambientale;
 - d. l'avvio della gestione della discarica adeguata tecnicamente potrà avvenire solo successivamente alle risultanze delle valutazioni tecniche eseguite dall'ARPA ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
3. di stabilire che presso la discarica adeguata tecnicamente secondo il progetto approvato con il presente provvedimento possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti identificate, ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, di seguito riportate che soddisfino i seguenti requisiti:

Rifiuti ammessi:

Presso la discarica di Pontey possono essere conferite, ai fini dello smaltimento finale, le categorie di rifiuti che soddisfino i seguenti requisiti:

- i rifiuti dovranno essere prodotti nell'ambito del territorio regionale, con l'unica eccezione di eventuali scorie provenienti da trattamenti di termovalorizzazione qualora l'Amministrazione regionale, a seguito di accordi di programma interregionali, decida di smaltire i rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori regione;
- i rifiuti dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 27 settembre 2010, rispettando i limiti di concentrazione nell'eluato indicati nella tabella 6 dell'art. 8 del decreto stesso;
- i rifiuti conferiti devono essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, così come specificato all'articolo 6, del D.Lgs n. 36/2003;
- i rifiuti conferiti devono essere di natura inorganica o a basso tenore organico.

Nella discarica possono essere conferiti i seguenti rifiuti:

La discarica, classificata come "sottocategoria di discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi conformi ai limiti di concentrazione nell'eluato indicati nella tabella 6 dell'art. 8, del DM 27 settembre 2010", è tecnicamente idonea allo smaltimento delle categorie di rifiuti non pericolosi e pericolosi identificate secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, di seguito riportate che soddisfino i requisiti sopra specificati:

- **01 – Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre;
- **06 – Rifiuti dei processi chimici inorganici:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre, con la sola esclusione delle seguenti categorie ed i relativi codice CER:
 - 06 04 – rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
 - 06 07 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
 - 06 09 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
- **07 – Rifiuti dei processi chimici organici, con la sola ammissione delle seguenti categorie:**
 - 07 02 – Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
 - 07 07 – Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- **08 – Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre
- **09 – Rifiuti dell'industria fotografica:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre
- **10 – Rifiuti prodotti da processi termici:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre

- **11 – Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali - idrometallurgia non ferrosa:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre
- **12 – Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica:** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre
- **15 – Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti):** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre
- **16 – Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco: tutti i codici CER compresi nelle seguenti categorie:**
 - 16 01 – veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - 16 02 – Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - 16 03 – Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
 - 16 11 – Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
- **17 – Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati):** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre, compresi i CER 17 02 03, 17 06 04 E 17 08 02, espressamente autorizzati con il Provvedimento dirigenziale n. 2646, del 14 giugno 2010
- **19 – Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale:** limitatamente alle seguenti categorie e per tutti i codici CER compresi in ciascuna categoria:
 - 19 01 – Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
 - 19 02 – Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (compreso decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
 - 19 03 – Rifiuti stabilizzati/solidificati
 - 19 04 – Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
 - 19 08 – Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
 - 19 09 – Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
 - 19 10 – Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo
 - 19 12 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
 - 19 13 – Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
- **20 – Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata):** tutti i codici CER compresi nelle categorie di rifiuti a quattro cifre, limitatamente alle seguenti categorie
 - 20 01 – Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01), con la sola esclusione dei seguenti codici CER:
 - 20 01 08 – Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
 - 20 01 13 – Solventi

- 20 01 25 – oli e grassi commestibili
- 20 01 26 – oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 02 – Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri), con la sola esclusione dei seguenti codici CER:
 - 20 02 01 – Rifiuti biodegradabili
 - 20 03 – altri rifiuti urbani, limitatamente ai seguenti codici CER:
 - 20 03 01 – rifiuti urbani non differenziati (limitatamente ai soli pneumatici con le limitazioni previste dall'art. 6 comma 1 lettera O del D.Lgs. 36/03)
 - 20 03 03 – residui della pulizia stradale

4. di stabilire che l'impresa deve operare nel pieno rispetto dei Piani rielaborati in conseguenza dell'adeguamento tecnico approvato con il presente provvedimento e predisposti ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegati alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale, approvati con il presente provvedimento, nonché di tutte le prescrizioni specifiche e le condizioni già riportate nei Provvedimenti dirigenziali n. 5079, del 5 dicembre 2008, n. 2646, del 14 giugno 2010, n. 4327, del 21 settembre 2010, n. 1842, del 29 aprile 2011, che si intendono integralmente richiamate, e delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a. *dimostrazione dell'equivalenza del sistema di protezione ambientale proposto alle disposizioni di cui al punto 2.4.2. dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*: VALECO S.p.A. in fase di progettazione esecutiva delle opere di adeguamento tecnico della discarica deve riportare il calcolo dell'equivalenza assumendo a riferimento la metodologia utilizzata per la progettazione del bacino di contenimento previsto per ricevere i residui roccia contenente amianto che sarà realizzato nel sito di Emarèse ai fini della bonifica approvata di recente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; la relativa documentazione tecnica deve essere trasmessa all'Autorità ambientale e all'ARPA;
- b. *acque superficiali*: il monitoraggio delle acque superficiali deve essere eseguito con cadenza semestrale. Il Piano di sorveglianza e controllo (PSC), che diverrà operativo successivamente alla realizzazione delle opere di adeguamento tecnico approvate con il presente provvedimento, verrà rivalutato alla fine del primo anno di applicazione per verificarne la validità operativa;
- c. *acque sotterranee*: i limiti per il Selenio ed il Molibdeno vengono fissati come segue:
 - i. Selenio: vengono mantenuti i limiti di legge, fatto salvo per il pozzo P5 per il quale il limite fissato è 10 µg/l;
 - ii. Molibdeno: il limite sui pozzi P5 e P6 sono fissati in 20 µg/l, mentre sugli altri pozzi viene fissato il limite di 25 µg/l;
 - iii. vengono mantenuti i valori di deroga già autorizzati con il PD 5079 del 5 dicembre 2008, fatta salva la necessità di rivedere tali valori alla fine del primo anno di monitoraggio successivamente all'avvenuto adeguamento tecnico;
- d. *PSC*: devono essere mantenute le frequenze di controllo come previste dall'attuale PSC;
- e. *barriera idrodinamica*: come indicato nelle conclusioni del tavolo tecnico del 30 novembre 2011, le cui risultanze sono riportate nella nota del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti in data 12 dicembre 2011, prot. N. 12348/TA, il pozzo di spurgo, il cui posizionamento è riportato nelle cartine a pagine 99 della relazione idrogeologica predisposta dal dott.geol. Roby Vuillermoz, allegata al progetto di adeguamento tecnico della discarica, approvato con il presente provvedimento, non è individuato come pozzo di controllo a valle, ma come pozzo di controllo e di spurgo qualora si evidenziassero delle contaminazioni nel pozzo P5, tenuto conto che i tempi di migrazione dei contaminanti sarebbero tali da consentire solo qualora necessario, la

realizzazione di tale pozzo di spurgo. La Soc. VALECO S.p.A. dovrà riportare, in sede di progettazione esecutiva delle opere di adeguamento del I° lotto di discarica, tutte le prescrizioni tecniche necessarie alla realizzazione dell'opera, anche in situazioni di emergenza, nonché tutte le indicazioni operative per lo spurgo delle acque nella fase di realizzazione del pozzo stesso. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Autorità ambientale e all'ARPA;

- f. *definizione piezometri di monte e di valle*: il punto di controllo di monte è individuato nel piezometro P3, mentre il punto di controllo di valle è individuato nel piezometro P5;
- g. *sonde parametriche*: viene disposta l'interruzione definitiva della ricerca dei traccianti avviata in attuazione dell'AIA rilasciata con PD 5079/2008;

5. di dare atto che a seguito dell'adeguamento tecnico la volumetria della discarica è rideterminata per il primo lotto come segue:
 - volumetria complessiva totale netta: mc 503.592,50 (valore assunto a riferimento per la rideterminazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g) del d. lgs. N. 152/2006)
 - volumetria netta disponibile del 1° lotto adeguato tecnicamente, tenuto presente dei rifiuti già abbancati: mc 322.760 (valore assunto a riferimento ai fini autorizzativi come quantità massima di rifiuti smaltibili nel 1° lotto);
6. di confermare in 90.000 metri cubi annui la quantità massima di rifiuti conferibile presso la discarica;
7. di determinare come segue l'importo delle garanzie finanziarie da prestare in esecuzione del citato art. 208, comma 11, lettera g) del d. lgs. N. 152/2006 dando atto che la garanzia dovrà essere presentata alla struttura regionale competente prima dell'avvio dell'esercizio del I lotto adeguato tecnicamente conformemente alle modalità e alla durata stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006:

riferimento: punto C1, lettera b) della deliberazione della Giunta regionale n. 3284/2006

- a. volumetria netta complessiva 503.592,50 x 10 euro = valore da garantire euro 5.035.925,00;

8. di stabilire che a seguito della modifica sostanziale intervenuta con il presente provvedimento la validità dell'autorizzazione rilasciata con il provvedimento dirigenziale n. 5079, del 5 dicembre 2008, così come integrato e modificato con i provvedimenti dirigenziali n. 2646, del 14 giugno 2010, n. 4327, del 21 settembre 2010, n. 1842, del 29 aprile 2011 è fissata in cinque (5) anni dalla data del presente atto;
9. di stabilire che l'approvazione dei progetti di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
10. di dare atto che le funzioni di responsabile tecnico della discarica sono svolte dall'Ing. Alberto Boldrini, nato a Aosta il 1° marzo 1971, residente in Gressan, Loc. La Cure de Chevrot, 1, C.F. BLD LRT 71C01 A326Z, in possesso dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile tecnico della discarica per rifiuti inerti;

11. di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 36/2003 il soggetto gestore deve presentare entro il 28 febbraio di ogni anno alla struttura regionale competente e all'ARPA della Valle d'Aosta una relazione riportante almeno le informazioni previste dalla norma sopra richiamata, nonché l'adeguamento, qualora necessario, del Piano economico-finanziario e tariffario;
12. di stabilire che il soggetto gestore deve provvedere agli adempimenti stabiliti dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 549/1995 in materia di applicazione e versamento del tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica;
13. la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
14. di stabilire che per quanto non espressamente indicato nella presente autorizzazione si fa riferimento a quanto riportato nei Provvedimenti dirigenziali n. 5079, del 5 dicembre 2008, n. 2646, del 14 giugno 2010, n. 4327, del 21 settembre 2010, n. 1842, del 29 aprile 2011, nonché alle specifiche normative di settore riportate nelle Parti III, IV e V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
15. di dare atto che almeno un anno prima la soc. VALECO S.p.A. concessionaria della discarica, deve segnalare alla Regione l'esaurimento del 1° lotto, al fine di consentire l'individuazione delle procedure finalizzate all'affidamento del completamento delle fasi progettuali del II lotto, della realizzazione, nonché dell'esercizio e gestione;
16. di stabilire che copia della presente autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l'Ufficio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;
17. di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società VALECO S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE

- Ines MANCUSO -

IL CAPO SERVIZIO

- Ines MANCUSO -

IL COMPILATORE

Ines MANCUSO

INES MANCUSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Servizio Gestione Spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 24/02/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO